



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino

UFFICIO II

Ufficio per lo Studente, l'integrazione, la
partecipazione, la comunicazione e AA.GG.

Prot. n. 26679
Circ. n. 636

Torino, 30 novembre 2009

Ai sigg.ri dirigenti scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari
LORO SEDI

Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: compatibilità tra corsi universitari. Graduatorie ad esaurimento e d'istituto.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, in allegato, copia della nota ministeriale, prot. n. AOODGPER 17188 del 13 novembre 2009, contenente chiarimenti sulla compatibilità di più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico.

Si invita a porre particolare attenzione a quanto precisato all'ultimo capoverso della citata nota.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Paolo IENNACO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 17188

Roma, 13 novembre 2009

D. G. per il personale scolastico

Ufficio III

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici
provinciali

LORO SEDI

Oggetto: Compatibilità tra corsi universitari

In merito ai quesiti pervenuti sulla compatibilità di più corsi universitari frequentati nello stesso anno accademico, la Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio, con nota prot.2234 del 26 ottobre 2009, ha ribadito che è tuttora vigente l'art. 142 del T.U. n. 1592/1933, che non consente la contemporanea iscrizione a due corsi universitari e il conseguimento di due titoli accademici. E' ammessa esclusivamente la contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti.

Pertanto, considerato che i Master universitari di I e II livello comportano sempre un impegno complessivo di 1500 ore e 60 crediti, non è consentito frequentarli contemporaneamente ad altro corso universitario, a conclusione del quale si consegue un titolo accademico.

Fatto salvo l'intervento della competente Direzione generale nel richiamare i Rettori all'osservanza del citato art. 142, ne consegue che per ciascun anno accademico può essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento e d'istituto un solo diploma universitario.

IL DIRETTORE GENERALE
fto *LUCIANO CHIAPPETTA*